



N. 4 / 1.12 REG.PROV.PRES.
N. 00777/2011 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

Il Presidente

ha pronunciato la presente

ORDINANZA


sul ricorso numero di registro generale 777 del 2011, proposto da:
Anna Lalla, Maria Morelli, Angela Casa, Valter Bucci, Francesco
Rucci, Liliana Di Pietro, Antonello Falcone, Nicola Di Falco,
Giancarlo Cinquina, Annalisa Saraceni, rappresentati e difesi dall'avv.
Ernesto Graziani, con domicilio eletto presso Emilio Avv. Bafile in
L'Aquila, via della Comunita' Europea, 21;

contro

Regione Abruzzo in Persona del Presidente P.T., rappresentata e
difesa dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in L'Aquila,
Complesso Monumentale S. Domenico;

nei confronti di

Commissario Ad Acta Realizzazione Piano di Rientro Dai Disavanzi
Settore Sanita', rappresentato e difeso dall'Avvocatura Dello Stato,



domiciliata per legge in L'Aquila, Complesso Monumentale S. Domenico; Azienda Sanitaria Locale Lanciano, Vasto, Chieti, Antonio Felicita; Giuseppe De Cinque, Paolo Lemme, rappresentati e difesi dall'avv. Pietro Alessandrini, con domicilio eletto presso Tar Segreteria in L'Aquila, via Salaria Antica Est;

e con l'intervento di

ad opponendum:

Fausto Barbone, Antonio Barchesi, Attilio Dalle Feste, Monica D'Annunzio, Musci De Sommain, Miria Primavera, Igino Piscione, rappresentati e difesi dall'avv. Pietro Alessandrini, con domicilio eletto presso Tar Segreteria in L'Aquila, via Salaria Antica Est;

per l'annullamento

DEI DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO, IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA, RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI RIENTRO DAI DISAVANZI DEL SETTORE SANITARIO.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti gli atti di intervento;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista l'istanza depositata in data 27 febbraio 2012 a mezzo della quale la parte ricorrente, " dato il grande numero delle parti controinteressate nei confronti delle quali si rende necessaria l'integrazione del contraddittorio", ha richiesto l'autorizzazione alla



notifica del ricorso a mezzo pubblici proclami;

Visto il d.lgs 104/2010 (Codice del Processo Amministrativo) ed, in particolare, gli artt. 41, co.4 e 49, co. 3;

Ritenuto di dover autorizzare tale notifica;

P.Q.M.

Autorizza la notifica per pubblici proclami prescrivendone le **relative** modalità come di seguito:

a) pubblicazione di avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dal quale risulti: (1) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso, (2) il nome del primo ricorrente con la dizione "più altri", (3) gli estremi dei provvedimenti impugnati, (4) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della prima sottosezione "L'Aquila" della sezione "T.A.R.", (5) l'indicazione che il testo integrale del ricorso può essere consultato sul sito internet della Regione Abruzzo, (6) l'indicazione che l'elenco dei controinteressati è riportato sullo stesso sito internet della Regione Abruzzo.

b) La Regione Abruzzo ha l'obbligo di pubblicare - previa consegna del ricorso e dell'elenco dei controinteressati, da parte ricorrente, sul supporto (cartaceo o informatico) indicato dalla Regione stessa - sul proprio sito istituzionale il testo integrale del ricorso e dell'elenco



nominativo dei controinteressati in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza presidenziale (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- che l'avviso di cui alla precedente lettera (a) è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (dovranno essere riportati gli estremi della pubblicazione);
- che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della prima sottosezione "L'Aquila" della sezione "T.A.R.",

La Regione Abruzzo non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di I grado, la documentazione di cui al precedente capoverso (ricorso, elenco nominativo dei controinteressati e avviso).

La Regione stessa dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso e dell'elenco integrati dall'avviso; in particolare l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui la detta pubblicazione è avvenuta.

La medesima Regione dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica" dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale è stato



pubblicato il ricorso e l'elenco integrati dall'avviso.

In assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, **si fissa** l'importo che la parte ricorrente dovrà versare alla Regione **Abruzzo**, secondo le modalità che saranno comunicate dalla **Regione** medesima, in € 50,00 (euro cinquanta) per l'attività di **pubblicazione** del ricorso sul sito.

c) Le dette pubblicazioni dovranno essere effettuate nel **termine** perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tale prescritto adempimento entro il termine perentorio dei successivi trenta giorni.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in L'Aquila il giorno 8 marzo 2012.

Il Presidente
Cesare Mastrocola

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

13 MAR. 2012

Il _____



IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Pietro Giuseppe VENTURINI)
IL SEGRETARIO

(Art. 89, do. 3, cod. proc. amm.)



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'ABRUZZO
L'AQUILA

Si attesta che la presente fotocopia, composta di
n. 6 fogli, è conforme al documento originale.
L'Aquila, li 16-3-2012

[Handwritten signature]